

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

77° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 1991

Presidenza del Presidente **BERNARDI**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dei voli turistici in zone di montagna» (2326), d'iniziativa dei deputati Portadino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
GOLFARI (DC), relatore alla Commissione ..	2, 3
PATRIARCA (DC)	3
PETRONIO, sottosegretario di Stato per i trasporti	3
SENESI (PCI)	2
VISCA (PSI)	3

«Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» (2412)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	4, 5
IANNIELLO (DC), relatore alla Commissione .	4

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatorio marittimo e di agente marittimo» (2466)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 5, 8
MARIOTTI (Fed. Eur. Ec), relatore alla Commissione	5

«Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica» (2564), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	8, 11, 12 e passim
GIUSTINELLI (PCI)	13
NIEDDU (DC), relatore alla Commissione ...	8
PINNA (PCI)	11, 13
VISCA (PSI)	12

«Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico» (1472), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	14, 16
ANDÒ (DC)	16
GIANOTTI (PCI)	15
NIEDDU (DC)	16
VISCA (PSI)	15

I lavori hanno inizio alle ore 9,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dei voli turistici in zone di montagna» (2326), d'iniziativa dei deputati Portadino ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Disciplina dei voli turistici in zone di montagna», d'iniziativa dei deputati Portadino ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 18 luglio.

GOLFARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo la relazione che ho svolto in questa Commissione l'estate scorsa e dopo un incontro con il Governo e, in particolare, con il sottosegretario Petronio oggi presente ai nostri lavori per mettere a punto alcuni emendamenti, sono intervenute numerose richieste di ascolto, accompagnate da svariate osservazioni, da parte di associazioni di categoria o di costruttori.

Propongo pertanto, se la Commissione è d'accordo, di effettuare una serie di audizioni informali degli operatori del settore i quali hanno inviato osservazioni di un certo rilievo e degne di ascolto. In particolare mi riferisco alla Associazione italiana piloti di montagna (che ha scritto ben tre volte: la prima al Ministro il 18 novembre, la seconda alla Commissione il 4 dicembre e la terza, sempre alla Commissione, il 14 dicembre); alla Fiat (che ha inviato una prima nota il 23 luglio e una seconda il 16 novembre, alla quale era allegata anche una rassegna legislativa, esprimendo l'opinione che sarebbe preferibile lasciare la situazione normativa invariata); alla Associazione elicotteristica italiana (che il 17 agosto ha inviato una documentazione molto nutrita); al Club Alpino Italiano (che, con una nota del 28 agosto, esprime alcune considerazioni a favore del disegno di legge, quindi con un taglio diverso rispetto agli altri operatori del settore).

Signor Presidente, senza entrare nei dettagli e nel merito del provvedimento, prima di iniziare l'esame dell'aricolato, propongo di effettuare audizioni degli operatori che, a più riprese, hanno chiesto di essere ascoltati dalla Commissione.

SENESI. Signor Presidente, noi intendiamo disciplinare anche alcuni aspetti riguardanti le aree per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri che richiede forme tecniche ed esigenze territoriali particolari.

Sarebbe pertanto opportuno acquisire il parere della direzione generale dell'aviazione civile sia sull'intero provvedimento che sugli aspetti particolari che ho adesso richiamato, anche per motivi di accordo con il disegno di legge concernente l'istituzione dell'Ente per la sicurezza di volo.

GOLFARI, *relatore alla Commissione*. Anche una delle associazioni interessata ha avanzato una richiesta in tal senso.

PATRIARCA. Vorrei porre una domanda al relatore. A lei, senatore Golfari, risulta che siano state svolte audizioni alla Camera dei deputati?

Inoltre, il Governo ci può dire se alla Camera è stato acquisito, durante il dibattito su questo provvedimento, il parere della Direzione generale dell'aviazione civile?

GOLFARI, *relatore alla Commissione*. A me non risulta che siano state svolte audizioni.

VISCA. Apprezzo l'iniziativa del relatore in quanto sviluppa compiutamente l'indagine relativa al disegno di legge. Mi permetto tuttavia di suggerire al relatore di coinvolgere nelle eventuali audizioni anche l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAVTAG) in quanto mi risulta che alcuni aeroporti (nati grazie ad alcune iniziative sportive e private) non danno sufficienti garanzie, tanto è vero che si sono verificate quelle tragedie che noi tutti conosciamo. Sarebbe opportuno che in questa specifica materia venisse adottato un criterio generale, sotto il profilo della sicurezza, per questo tipo di velivoli.

PETRONIO, *sottosegretario di Stato per trasporti*. Per quanto riguarda la domanda del senatore Patriarca desidero precisare che alla Camera dei deputati il provvedimento è stato approvato con un *iter* molto rapido, sebbene fin da allora il Governo ritenesse utile ed opportuno un maggiore approfondimento del testo, soprattutto per alcuni aspetti.

Dalla relazione svolta dal senatore Golfari mi sembra che in Senato esiste questa volontà di maggiore approfondimento, quindi non posso che esprimere soddisfazione. Sono favorevole dunque alla costituzione di un Comitato ristretto.

Inoltre, direi che l'acquisizione del parere della direzione generale dell'aviazione civile sul provvedimento potrebbe rivelarsi utile, perchè semplificherebbe l'esame del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Invito i Gruppi a designare tempestivamente i propri rappresentanti in seno al Comitato ristretto, che procederà all'audizione dei seguenti soggetti: Associazione italiana piloti di montagna, Fiat, Associazione elicotteristica italiana, Club Alpino Italiano, Aeroclub d'Italia, Augusta. Propongo quindi di acquisire note scritte dalla direzione generale dell'aviazione civile, dall'ANAV e dal RAI.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

«Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» (2412)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974».

Prego il senatore Ianniello di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

IANNIELLO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame contiene le norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite, relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

Come è noto ai colleghi, con la legge n. 92 del 15 febbraio 1989, si è autorizzata l'adesione dell'Italia alla Convenzione della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD), relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974.

Con il presente disegno di legge si dà attuazione alle disposizioni della suddetta Convenzione. Esso risponde alla duplice esigenza di disporre in ordine alla normativa di attuazione, per la quale sono stati previsti sei mesi dal deposito dello strumento di adesione (articolo 49, comma 2, della Convenzione), e di consentire ad alcune disposizioni della Convenzione di essere operative, mercè proprio l'emanazione di norme integrative e di raccordo con l'ordinamento italiano; norme queste ultime che rivestono un carattere prioritario e pregiudiziale ai fini dell'applicazione della Convenzione e del Regolamento della Comunità europea n. 954/79 del 15 maggio 1979.

Il disegno di legge è composto di otto articoli.

L'articolo 1 precisa i termini di riferimento del disegno di legge, e cioè la «Convenzione» e il «Regolamento CEE», più volte richiamati nel testo.

L'articolo 2 indica i soggetti destinatari, cioè le conferenze marittime, i cui membri convenzionati trasportano, esercendo regolari servizi internazionali di linea, merci con provenienza o destinazione in un altro Stato contraente della Convenzione; le compagnie di navigazione operanti nell'ambito di tali conferenze; i caratteri e le relative organizzazioni.

La mancata indicazione degli armatori, che operano al di fuori delle conferenze, non pregiudica la posizione di tale categoria e quindi l'eventuale azionabilità di diritti o situazioni giuridiche soggettive in virtù delle disposizioni derivanti dall'esecuzione della Convenzione.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti necessari per essere riconosciuti come compagnie nazionali di navigazione marittima; per l'ammissione alle conferenze marittime infatti è richiesto l'utilizzo abituale e

permanente di naviglio di bandiera nazionale e per le società il controllo da parte di persone fisiche di cittadinanza italiana.

L'articolo 4 stabilisce che l'autorità competente italiana è il Ministro della marina mercantile, che è tenuto ad intervenire (articolo 5), ai fini di stabilire le condizioni di partecipazione alle quote di traffico, nel caso che il negoziato commerciale non abbia avuto esito positivo, o la conciliazione non abbia prodotto l'accordo tra le parti e non sia stato possibile esperire una procedura arbitrale.

L'articolo 6 stabilisce che ai fini dell'intervento del Ministro della marina mercantile occorre preliminarmente sentire una apposita commissione composta in modo tale da garantire un'approfondita analisi e un giudizio il più possibile obiettivo.

C'è infine un problema particolare che va rinviato a dopo che la 5^a Commissione avrà espresso il suo parere. L'imputazione della stessa infatti è prevista mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990. Ho l'impressione che, per ovvie ragioni, occorrerà slittare alla nuova «finanziaria» 1991-1993 l'impostazione stessa.

L'articolo 7 determina le modalità di esecuzione nello Stato delle raccomandazioni dei conciliatori, richiamandosi all'articolo 800 del codice di procedura civile, nonché le condizioni per la dichiarazione di efficacia, richiamandosi all'articolo 39 della Convenzione.

L'articolo 8 stabilisce i termini per l'esercizio dei diritti derivanti dalla Convenzione e dal Regolamento CEE.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo questo breve esame dell'articolato, mi riservo di svolgere ulteriori considerazioni e di presentare eventuali emendamenti dopo l'acquisizione dei previsti pareri da parte della 1^a, della 2^a, della 3^a e della 5^a Commissione e dopo aver approfondito ulteriormente il materiale che mi è stato affidato solo oggi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ianniello per l'ampia ed approfondita relazione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

«Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo» (2466).

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo».

Prego il senatore Mariotti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MARIOTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto rilevare che l'ultimo intervento legislativo sull'attività di agente marittimo raccomandatario, volto a modificare la prima normativa contenuta nella legge n. 446, del 1940, è relativamente

recente, in quanto risale alla legge n. 135 del 4 aprile 1977, la cui emanazione fu sollecitata da nuove esigenze e da eventi negativi e funesti, come la tragedia della motonave «Seagull» e di altri naufragi che videro coinvolte navi battenti bandiere ombra.

Il caso clamoroso della motonave «Seagull» accelerò l'approvazione delle nuove norme.

Dal 1977 a oggi però vi è stata una notevole evoluzione dei traffici marittimi e dei trasporti in genere, si sono verificati profondi mutamenti che hanno fatto emergere nuove esigenze degli agenti marittimi raccomandatari. Tutto ciò impone un adeguamento delle norme alla nuova realtà. È inoltre necessario correlare le disposizioni agli orientamenti comunitari in vista del 1993.

Altro elemento da tenere nella dovuta considerazione è l'affermarsi del trasporto in *containers* «porta a porta», che suggerisce di dare rilievo agli agenti marittimi dell'entroterra e di riconoscere la figura dell'agente generale dell'armatore straniero. A fronte di tale situazione le vie da percorrere possono essere due: la prima, di procedere ad integrazioni o modifiche della legge n. 135 del 1977; la seconda, di predisporre un nuovo organico provvedimento normativo.

Con il disegno di legge in esame, avente per titolo «Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo», si è scelta la seconda via. Questa dovrebbe consentire maggiore chiarezza e soprattutto evitare i dubbi applicativi che insorgono quando un testo normativo viene rimaneggiato da un provvedimento successivo.

Cercherò di mettere in evidenza le innovazioni che verranno apportate alla normativa in vigore.

L'articolo 1 subordina l'esercizio dell'attività di raccomandazione marittima in un ruolo suddiviso in due sezioni. È richiesta l'iscrizione nella prima sezione del ruolo dei titolari delle imprese individuali e del legale rappresentante, o dei legali rappresentanti, delle società che hanno per oggetto la raccomandazione di navi, nonché degli institori delle dette imprese preposti all'attività stessa. È richiesta l'iscrizione nella seconda sezione del ruolo delle imprese individuali e delle società aventi per oggetto della loro attività la raccomandazione marittima. Il comma 3 dell'articolo 1 innova la disciplina, in quanto stabilisce che l'institore o gli institori delle imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi marittimi per poter essere preposti all'attività di raccomandazione devono avere ottenuto l'iscrizione nella prima sezione del ruolo e le imprese devono avere ottenuto l'iscrizione nella seconda sezione dello stesso ruolo. In norme successive poi vengono indicate le modalità per queste iscrizioni.

L'articolo 2 indica quali sono le attività di raccomandazione marittima, precisando che l'attività di carattere prettamente commerciale di acquisizione di noli e di conclusione di contratti di trasporto di passeggeri e merci può essere svolta dal raccomandatario-agente anche al di fuori della località in cui viene esercitata la raccomandazione. Questa è un'innovazione che si collega al trasporto in *containers* «porta a porta» (di cui ho parlato in premessa) e «da magazzino a magazzino».

L'innovazione contenuta nell'articolo 3, comma 1, pur ricalcando nella sostanza il secondo comma dell'articolo 3, della legge n. 135,

consente di equiparare al raccomandatario di nave staniera quello di nave italiana noleggiata o locata ad uno straniero. Tale innovazione è necessaria per tutelare i fornitori, poichè anche in questo caso il raccomandatario rappresenta un armatore, un vettore o un noleggiatore straniero. I restanti commi dell'articolo 3 contengono una serie di norme atte a garantire che l'esercizio dell'attività venga svolta nella maniera più corretta e soprattutto non manchino i fondi - una volta che la nave è partita - a garanzia del contratto.

Un'altra innovazione è la disposizione di garanzia contenuta nel comma 1 dell'articolo 4, in cui si prevede che il raccomandatario che ingaggia lavoratori italiani o stranieri, per imbarco su navi di nazionalità diversa dalla loro, è tenuto ad accertare ed attestare, prima dell'imbarco, alla locale autorità marittima che l'armatore ha assicurato i lavoratori contro le malattie e gli infortuni per il periodo imbarco stabilito nel contratto di ingaggio. Nei restanti commi dell'articolo 4 e dell'articolo 5 sono contenute norme relative alla materia previdenziale. Anche qui alcune disposizioni sono innovative rispetto a quelle contenute nella legge n. 135.

L'articolo 6 disciplina l'istituzione del ruolo e le sue articolazioni in tema di raccomandazione marittima presso le Camere di commercio.

L'articolo 7 si occupa della composizione delle commissioni locali e l'articolo 8 ne elenca le attribuzioni.

L'articolo 9 disciplina le modalità di iscrizione nel ruolo ed i requisiti necessari degli aspiranti.

L'articolo 10 riguarda l'esame che gli aspiranti all'iscrizione nel ruolo devono sostenere.

L'articolo 11 disciplina l'iscrizione delle imprese nella seconda sezione del ruolo di cui ho già accennato in premessa.

L'articolo 12 elenca le sanzioni disciplinari per i marittimi.

L'articolo 13 definisce la composizione della commissione centrale, già prevista dalla legge n. 135.

L'articolo 14 prevede la nomina di membri supplenti per le commissioni locali e per la commissione centrale.

L'articolo 15 prevede la cancellazione d'ufficio dei raccomandatari dal ruolo in caso di cessazione dell'attività o di mancato esercizio della stessa per due anni.

L'articolo 16 disciplina la situazione di quegli imprenditori che non svolgono attività di raccomandazione, ma solo di agenzia marittima, istituendo per essi un ruolo speciale a carattere nazionale presso l'Unione italiana delle camere di commercio. Anche questo ruolo è suddiviso in due sezioni.

L'articolo 17 disciplina le modalità e i criteri di iscrizione nel ruolo unico di cui all'articolo 16.

L'articolo 18 prevede la costituzione presso l'Unione italiana delle camere di commercio di una commissione, di cui specifica i componenti, mentre l'articolo 19 ne stabilisce le attribuzioni.

L'articolo 20 fa obbligo a coloro che conseguono l'iscrizione nel ruolo unico di rispettare le tariffe stabilite secondo la procedura dell'articolo 21.

L'articolo 21 concerne le modalità di determinazione delle tariffe per le prestazioni dei raccomandatari e al secondo comma attribuisce al

Ministro della marina mercantile la quantificazione degli importi da versare al Fondo agenti marittimi.

L'articolo 22 stabilisce che la vigilanza sull'esercizio di attività di raccomandazione marittima è affidata al Ministero della marina mercantile.

L'articolo 23 stabilisce che l'esercizio abusivo delle attività regolate dalla legge in esame è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

L'articolo 24 prevede l'abrogazione della legge n. 135 del 1977 nonchè di ogni altra disposizione contraria alle norme della presente legge.

L'articolo 25 fa obbligo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali esistono gli elenchi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, di istituire in loro sostituzione i ruoli introdotti dalla presente legge.

L'articolo 26 riproduce la medesima disposizione (articolo 21, secondo comma, della legge n. 135 del 1977) che al momento disciplina la copertura dell'onere relativo al funzionamento della commissione di cui all'articolo 13, confermandone l'ammontare.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per cui non si rende necessaria la relazione tecnica.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mariotti per l'approfondita relazione.

Avverto che il sottosegretario Demitry ha fatto sapere di non poter partecipare alla seduta odierna in quanto bloccato da un incidente stradale. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

«Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica» (2564), approvato dalla Camera dei deputati.
(Discussione e rinvio).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Programma di interventi per il recupero della qualità dei servizi di posta, bancoposta e telematica pubblica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Nieddu di riferire alla Commissione sul provvedimento.

NIEDDU, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, soprattutto in questo ultimo periodo si è notevolmente intensificato nelle colonne dei giornali e nelle emittenti televisive il dibattito sul sistema postale, con valutazioni che mi sembrano sistematicamente critiche anche se spesso appaiono parziali e in larga misura sommarie.

Al fondo di questa analisi innegabilmente vi è un dato obiettivo che scaturisce dalla insoddisfazione dell'utente per le gravi carenze che appesantiscono il servizio che l'azienda postale è chiamata ad erogare a favore della collettività.

Le ragioni dell'attuale degrado sono molteplici e in buona parte le abbiamo anche ricordate ed evidenziate recentemente in occasione dell'esame del bilancio e della legge finanziaria. Sono state indicate molte linee di intervento, ma sicuramente la soluzione ottimale di tutti i problemi può scaturire dall'approvazione di un organico disegno di riforma che rimodelli alla radice l'attuale assetto istituzionale allo stesso modo di quanto è stato deciso il mese scorso per le Ferrovie dello Stato. La strada da percorrere è quella dell'ente pubblico economico, con una configurazione giuridica che presupponga la veste di una azienda sostanzialmente autonoma, veramente moderna ed agile, organizzata secondo criteri privatistici di efficienza, di alta professionalità e di effettiva managerialità.

Certamente non si può attendere passivamente l'approvazione della riforma, anche se il disegno di legge è in fase di avanzato esame nell'altro ramo del Parlamento; è necessario quindi adottare ogni possibile iniziativa perchè la qualità dei servizi migliori. A questa esigenza, che credo debba essere considerata primaria, intende in qualche modo rispondere anche la proposta di legge che viene sottoposta oggi al nostro esame. Questo provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, ha preso le mosse dall'approvazione di un ordine del giorno presentato dalla IX Commissione della Camera in occasione della discussione del disegno di legge finanziaria del 1988 ed approvato dalla stessa Commissione. Credo però che nasca soprattutto dalla generale consapevolezza che sia diventata ormai improcrastinabile la necessità di modificare sostanzialmente e radicalmente la legge n. 39 del 1982, in quanto i vincoli all'impiego delle risorse e la rigidità dei settori di intervento, previsti da questa legge, sono oggi anacronistici rispetto all'esigenze attuali e non consentono la migliore e più razionale utilizzazione degli stanziamenti.

Il piano di investimenti che viene proposto con questo disegno di legge denota concreti e consistenti elementi di novità in quanto dà prevalenza agli aspetti tecnologici degli impianti rispetto alle infrastrutture edilizie ed apre la strada al controllo di qualità del servizio (un dato assolutamente nuovo nella storia dell'azienda) non solo ampliando il campo di osservazione alle varie fasi di lavoro dell'impostazione al recapito, ma anche rendendo continua e sistematica la verifica.

In particolare lo schema del provvedimento è finalizzato al miglioramento di ben identificati servizi di grande rilevanza attraverso l'ottimizzazione dei cicli produttivi, da sostenere con una più ampia ed efficace utilizzazione delle tecnologie e delle procedure automatizzate nel movimento postale e nella lavorazione della corrispondenza e dei pacchi. Una specifica attenzione viene rivolta anche al potenziamento del sistema informativo di gestione aziendale e dei servizi di bancoposta, anche attraverso l'introduzione di nuove tecniche operative funzionali alla loro espansione, allo sviluppo della telematica pubblica ed al completamento della rete di posta elettronica.

Vanno inoltre sottolineate positivamente le risorse destinate al miglioramento delle condizioni ambientali, di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro ed alla conservazione e ristrutturazione delle infrastrutture edilizie, sia degli uffici di distribuzione e di movimento postale, sia degli uffici locali e principali anche in funzione delle esigenze che nascono dalla produzione di nuovi servizi.

Meritano altresì una particolare considerazione i contenuti normativi, che riguardano gli aspetti più direttamente attinenti alle infrastrutture relative al trasporto postale urbano ed interurbano su strada. Gli importanti obiettivi che vengono fissati in questo provvedimento si collocano a mio giudizio in una linea di coerenza e di continuità rispetto ad un disegno innovatore e di ammodernamento avviato negli anni passati a partire dalla legge n. 15 del 1984 e che hanno già prodotto risultati innegabilmente positivi, anche se certamente inferiori a quelli sperati e preventivati.

Purtroppo i 1.105 miliardi previsti dalla legge sono in realtà quelli che erano stati già previsti dalla legge finanziaria del 1989 e che con l'attuale provvedimento vengono riferiti al 1990 e al 1991 senza alcuna programmazione di spesa per gli anni successivi. Sono stanziamenti assolutamente inadeguati, comprensibilmente limitati dalla necessità di contenere la spesa pubblica, ma comunque non sufficienti a far fronte alle esigenze aziendali. Nella impossibilità di reperire oggi altri fondi, visto che la legge finanziaria è già stata approvata, credo sia opportuno impegnare il Governo a porre in cantiere una iniziativa rivolta alla realizzazione delle ulteriori fasi del piano - che deve essere pluriennale - ed al reperimento delle relative risorse finanziarie.

In coerenza con queste considerazioni mi propongo di presentare un ordine del giorno, così come è stato opportunamente già fatto presso la Camera dei deputati; se mi è consentito, vorrei dire inoltre che con il disegno di legge che ho presentato assieme ad altri colleghi relativo alla alienazione degli alloggi di servizio, il cui esame potrà essere ripreso una volta acquisiti gli emendamenti annunciati dal ministro Mammi - se le proposte verranno recepite dalla Commissione - si potrà porre in atto un razionale meccanismo di cessione a riscatto, che da una parte offre concrete soluzioni alle giuste esigenze dei lavoratori postelegrafonici e dall'altra consente di attivare un notevole flusso di risorse da destinare ad investimenti nei settori di intervento indicati dal disegno di legge che stiamo esaminando.

Prima di concludere vorrei passare in rassegna in modo assolutamente schematico i sei articoli del provvedimento.

L'articolo 1 prevede l'autorizzazione a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad attuare un programma di interventi straordinari di importo complessivo di lire 1.105 miliardi, in ragione di lire 505 miliardi e di lire 600 miliardi, rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

L'articolo 2 indica i settori di intervento e la ripartizione fra i vari settori della complessiva spesa autorizzata.

L'articolo 3 disciplina le procedure relative ai programmi di utilizzo delle somme di cui all'articolo 2.

L'articolo 4 prevede la localizzazione degli interventi e gli espropri.

L'articolo 5 prevede che al finanziamento delle opere e delle forniture di cui all'articolo 2 della presente legge si provvede con lo stanziamento già autorizzato dalla legge finanziaria 1989 e con le modalità di cui all'articolo 5 della legge n. 39 del 10 febbraio 1982.

L'articolo 6 contiene una norma di rinvio: per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 39 del 10 febbraio 1982.

Sono convinto che con la approvazione di questo disegno di legge si compia un significativo passo avanti per un reale miglioramento di alcuni importanti segmenti dell'attività postale. Inoltre, si fornisce anche un segnale molto chiaro e preciso della volontà del legislatore che si salda, a mio parere, con la volontà delle organizzazioni sindacali che si dichiarano particolarmente attente e disponibili ad una riorganizzazione strutturale dei servizi e ad un più razionale utilizzo del personale, secondo le caratteristiche industriali di una azienda all'avanguardia che completa il proprio circuito produttivo, dalla impostazione alla consegna, nell'arco temporale delle 24 ore.

Certamente una migliore utilizzazione delle risorse umane, anche in relazione alla oggettiva onerosità dei cicli operativi dall'ora zero alle ventiquattro, presuppone un'adeguamento dei meccanismi contrattuali. Mi riferisco per esempio agli incentivi per i servizi nelle ore notturne e nelle giornate festive, coinvolgendo in modo più massiccio e diretto il personale alla politica e ai programmi di sviluppo aziendale.

Va anche detto, sia pure senza toni polemici - mi sia consentito questo rilievo personale - che non è certo con la cessione in appalto ai privati di alcuni servizi particolarmente remunerativi che si risolveranno i problemi postali. La strada maestra è quella della riforma e del prossimo rinnovo contrattuale, che dovrà essere gestito con l'obiettivo di creare un'azienda efficiente e moderna; un'azienda che sia capace di produrre servizi competitivi e di qualità, anche in relazione alle prossime scadenze comunitarie che dal 1993 ci metteranno a confronto ed in concorrenza con gli altri paesi europei, i cui servizi sono innegabilmente più affidabili ed efficienti dei nostri.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Nieddu per l'ampia ed approfondita relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

PINNA. Signor Presidente, prima di affrontare la discussione di merito, vorrei soffermarmi su alcune questioni procedurali.

Il disegno di legge testè illustratoci dal relatore Nieddu è di grande importanza in quanto si propone di riformare la precedente legge n. 39 del 1982 che comportava una spesa di circa 8.000 miliardi.

La riforma della legge n. 39 è stata da noi in questa sede più volte sollecitata poichè riteniamo che i meccanismi ivi previsti siano inadeguati per un reale controllo dell'utilizzo delle risorse. Riteniamo altresì che il ruolo di controllo del Parlamento rispetto a quella legge sia stato insufficiente.

Il disegno di legge n. 2564 a una prima lettura pare ripetere i medesimi meccanismi previsti dalla legge n. 39. Per tale ragione riteniamo che prima di affrontare la discussione di merito sia necessaria una pausa di riflessione per una lettura più attenta del provvedimento. Chiediamo che la discussione possa essere rinviata ad un'altra seduta.

In considerazione dei precedenti e del fatto che sulla legge n. 39 abbiamo chiesto più volte al Ministro che ci venissero forniti dati conoscitivi sulle modalità di spesa, sui meccanismi di concessione e così via, riteniamo che prima di esaminare questo disegno di legge occorra verificare con molta attenzione se tutti i limiti e i difetti della

legge n. 39 siano effettivamente esclusi o invece permangono nel provvedimento oggi al nostro esame.

A nostro giudizio sembra che molti di quei difetti siano ancora presenti e pertanto chiediamo una pausa di riflessione per valutare esattamente la portata realmente innovativa del provvedimento.

VISCA. Signor Presidente, ho seguito attentamente la relazione del senatore Nieddu che vivamente ringrazio per la chiarezza della esposizione e per l'approfondito esame anche per la manifesta conoscenza specifica del settore.

Sono perplesso su alcune considerazioni che scaturiscono in ordine al disegno di legge su alcuni aspetti di carattere innovativo che la legge vuole apportare. Il provvedimento è sostanzialmente un elemento riformatore che deve creare condizioni tali per cui le poste italiane possano agire con una operatività moderna, concreta ed efficiente.

Le poste italiane devono abbandonare il sistema inadeguato ed anacronistico, che ormai appare superato e non più tollerabile in un paese moderno ed europeo quale quello che noi auspichiamo. In merito alle risorse limitate messe a disposizione per gli ambiziosi obiettivi del provvedimento ritengo che la spesa prevista non sia sufficientemente idonea a coprire una riforma così importante come quello di questo servizio specifico dello Stato.

Ritengo che i finanziamenti non coprano neanche una parte dell'ammontare globale degli investimenti necessari per dotare la struttura medesima di una reale e completa funzionalità che dia precise garanzie agli utenti ed al paese.

Prendiamo atto che esiste la volontà iniziale di sviluppare queste iniziative ma recepiamo che nel provvedimento non esistono le potenzialità per poter concepire un disegno di legge compiuto, che dia certezze immediate al paese come risposta legislativa ad una esigenza sociale ormai necessaria da risolvere.

Alcune perplessità sollevate dal collega Pinna sulla legge n. 39 mi trovano d'accordo. È una legge fondamentale mediante la quale non sono stati però apportati i necessari mutamenti che avrebbero dovuto conseguire all'evolversi dei tempi, essendo l'Azienda postale - non solo nel senso lato della sua configurazione di ente - un ente prevalentemente portato avanti con la forza umana, com'era concepito nel 1800 quando è nato. Oggi deve assolutamente registrare quelle trasformazioni tecnologiche che avrebbero dovuto essere portate avanti con la legge n. 39 e le successive riforme.

Si impone dunque un'analisi compiuta di questa legge fondamentale al fine di fornire un'impostazione sicura al provvedimento al nostro esame.

Per queste ragioni, elogiando il relatore per la puntuale, precisa, attenta e tecnica relazione, mi associo alle perplessità espresse dal rappresentante del Gruppo comunista in ordine ai problemi relativi alla legge n. 39 del 1982.

PRESIDENTE. Senatore Pinna, lei ha chiesto una pausa di riflessione: intende riempirla con la richiesta di qualche dato mancante da rivolgere tempestivamente al Governo?

PINNA. Prima ho accennato che alcuni meccanismi previsti in questo disegno di legge sono ripresi dalla legge n. 39; su questa legge non abbiamo mai visto chiarezza, a fronte di uno stanziamento di 8.000 miliardi per i quali il resoconto che viene fornito annualmente al Parlamento nei pochi dati allegati alla tabella di bilancio.

Ricordo che più volte nel corso del dibattito sulla tabella del Ministero ho evidenziato che gli uffici postali realizzati in più parti d'Italia hanno comportato dei costi molto al di sopra della media. Molte di queste opere sono state realizzate in concessione attraverso l'Italposte e noi vogliamo capire se questo è l'unico strumento possibile o se il Governo ritenga di introdurre degli altri: noi riteniamo che ne debbano esistere degli altri e non comprendiamo perchè per lungo tempo si sia voluto adottare questo strumento esecutivo.

Nel disegno di legge c'è qualche accenno ad un ruolo diverso del Parlamento rispetto a quanto previsto dalla legge n. 39, un ruolo che probabilmente andrebbe ancora rafforzato.

Abbiamo delle osservazioni da fare sul merito del provvedimento, sulla stessa distribuzione delle risorse: si parla spesso di 14.000 uffici presenti in Italia, ma per rendere efficiente tali uffici di solito le risorse sono molto modeste. In questi anni si sono privilegiate strutture gigantesche, centri di meccanizzazione che operano soltanto al 10 per cento delle possibilità, che ora si propone di dare in gestione all'ESAC; vorremmo capire meglio perchè il Parlamento debba autorizzare investimenti per migliaia di miliardi per realizzare strutture che poi l'amministrazione non è in grado di gestire.

Per tutte queste ragioni, in relazione a questo disegno di legge, vorremmo dal Governo un resoconto - più volte promesso - su cosa è avvenuto di quegli 8.000 miliardi, come sono stati spesi e quale ne è stata la produttività. Su questo non ci è mai stato alcun rendiconto tranne quegli scarni dati allegati alla tabella del Ministero. Pertanto avremmo bisogno di un quadro più completo sull'attuazione della legge n. 39 del 1982 e di una riflessione approfondita sui nuovi meccanismi da introdurre con il disegno di legge in esame.

GIUSTINELLI. Desidero sostenere la richiesta del collega Pinna. Signor Presidente, lei ricorderà che abbiamo più volte insistito per avere dal Governo un quadro completo dell'attuazione della legge n. 39; mi permetto soltanto di ricordare la disponibilità più volte ribadita dal Ministero delle poste a discutere di questo argomento. Poi abbiamo addirittura formalizzato la nostra richiesta e ci siamo rivolti anche a lei perchè su questo tema ci potesse essere un riscontro da parte dello stesso Ministro. Ovviamente oggi, trattandosi di affrontare i problemi posti da questo disegno di legge, dovrebbe essere assolto quell'impegno perchè noi lo consideriamo sostanzialmente un elemento propedeutico rispetto alla discussione che si dovrebbe svolgere sul provvedimento.

Quindi, noi insistiamo perchè si possa partire da questa relazione del Governo per poi procedere all'esame del disegno di legge n. 2564.

PRESIDENTE. Pregherei il Governo, a nome della Commissione, di trasmettere i dati richiesti con la massima urgenza; non vorrei che la

pausa di riflessione comportasse un allungamento dei tempi al di là del necessario, perchè sarebbe bene licenziare questo provvedimento al più presto.

La legittima richiesta dei colleghi senatori di avere un quadro più completo sull'applicazione della legge n. 39 dovrebbe essere acquisita nel più breve tempo possibile in modo da accelerare l'esame del provvedimento n. 2564.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

«Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico» (1472), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori
(Discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, in materia di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico», d'iniziativa dei senatori Gianotti, Libertini, Pinna, Visconti e Senesi.

Ricordo ai colleghi che il provvedimento è già stato esaminato in sede referente.

Ricordo inoltre ai colleghi che il 16 ottobre 1990 è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione, relativo ai disegni di legge n. 1472 e n. 2358, di cui do lettura:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo comunista.

Si invita comunque la Commissione di merito a voler riformulare le previsioni qui contenute, estendendo i benefici a soggetti appartenenti ad altri comparti dell'Amministrazione pubblica».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che siano stati assegnati ai dipendenti mediante bando di concorso, nei casi di:

- a) decesso dell'assegnatario;
- b) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di età;
- c) cessazione del rapporto d'impiego per malattia;
- d) cessazione del rapporto d'impiego per malattia dovuta a causa di servizio;
- e) corresponsione della pensione diretta all'assegnatario per reversibilità a componenti del nucleo familiare;
- f) trasferimento di attività attualmente gestite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre gestioni.

Su questo articolo il senatore Gianotti ed il Governo hanno presentato due emendamenti sostitutivi di contenuto identico, di cui do lettura:

«1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di servizio di proprietà delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che siano stati assegnati al personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di:

a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di età;

b) dispensa dal servizio per infermità quando vi sia comunque titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di pensione privilegiata;

c) decesso, con o senza diritto a pensione, finchè permangono, per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento, le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento di reversibilità, semprechè il reddito complessivo del nucleo familiare, da certificare annualmente, non superi quello massimo stabilito ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, per concorrere alla assegnazione degli alloggi.

2. Nei casi di cui al comma 1 è dovuto il canone di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modifiche e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di servizio approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 25 agosto 1984».

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei precisare che l'emendamento è stato presentato per recepire alcune osservazioni di carattere tecnico rese dagli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che in sede di elaborazione del disegno di legge, composto di un articolo unico, non avevamo potuto considerare.

Non desidero aggiungere altro; vorrei solo ribadire l'apprezzamento per la odierna proposta del Governo, auspicando che il provvedimento in oggetto possa essere rapidamente approvato sanando così una situazione che ormai è diventata alquanto tesa.

Vorrei rilevare, signor Presidente, due difformità formali fra i due emendamenti presentati. Nella seconda parte del punto c) nel nostro testo c'è una congiunzione, mentre nel testo del Governo c'è l'espressione «semprechè». Inoltre al comma 2 nel testo del Governo sono aggiunte le parole: «, pubblicato nel bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 25 agosto 1984».

VISCA. Il Gruppo socialista annuncia il voto favorevole sugli emendamenti presentati auspicando una veloce approvazione del

disegno di legge, anche in considerazione dei problemi di carattere sociale che esso verrebbe a sanare.

Già da diverso tempo il personale postelegrafonico attende che il Governo intervenga per sanare una situazione anomala ponendo fine a difficoltà che hanno interessato un congruo numero di persone.

ANDÒ. Vorrei esprimere l'adesione del Gruppo democratico-cristiano al testo proposto, che ci sembra tecnicamente idoneo per sanare una situazione a dir poco gravosa.

Vorrei sottolineare che nel disegno di legge n. 2358 del senatore Nieddu c'era una parte che riguardava il riscatto degli alloggi di servizio. Questa parte, secondo me, va recuperata per la sua estrema importanza anche sotto il profilo sociale.

NIEDDU. Sono anch'io convinto che si tratti di un provvedimento molto importante perchè atteso dai lavoratori postelegrafonici interessati, molti dei quali negli anni passati si sono visti costretti ad abbandonare l'appartamento perchè collocati in pensione.

Con questo disegno di legge si dà una risposta parziale al problema: infatti il provvedimento da noi presentato, come è stato ricordato anche dal collega Andò nel suo intervento, prende atto in termini di coerenza, che non si tratta più di alloggi di servizio ma di alloggi di edilizia economico-popolare e pertanto l'ipotesi di cedere a riscatto questi alloggi agli aventi titolo è logica, opportuna e coerente. Credo, purtroppo, che l'approvazione di questo provvedimento assorba l'articolo 1 del disegno di legge da me presentato perchè tratta la stessa materia.

Presidente, come certamente la Commissione ricorderà, avevo sollecitato il Ministro, anche in occasione del dibattito sulla legge finanziaria, a presentare gli emendamenti che aveva annunciato sul provvedimento da me presentato insieme ad altri colleghi; il Ministro ribadì in quella occasione la volontà di presentare questi emendamenti, che tra l'altro mi risulta avessero già ottenuto il consenso della Presidenza del Consiglio.

Devo esprimere rammarico personale e del Gruppo della democrazia cristiana per il fatto che il Ministro, quantunque più volte abbia annunciato la presentazione di questi emendamenti, ancora non vi abbia provveduto. Credo che nel momento in cui viene approvata questa legge si imponga in termini di correttezza la necessità che il Ministro faccia seguito agli impegni che aveva assunto.

PRESIDENTE. Nel caso che il Ministro non dovesse far fronte all'impegno possiamo anche riprendere l'iniziativa parlamentare.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

Avendo constatato l'omogeneità dei due emendamenti presentati, propongo di unificarli in un unico testo con alcune correzioni formali, di cui do lettura:

Art. 1.

1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, non si applica agli alloggi di servizio di proprietà

delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che siano stati assegnati al personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di:

- a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite massimo di età;
- b) dispensa dal servizio per infermità quando vi sia comunque titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il trattamento di pensione privilegiata;
- c) decesso, con o senza titolo a pensione, finchè permangono, per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data dell'evento, le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo a trattamento di reversibilità, e qualora il reddito complessivo del nucleo familiare, da certificare annualmente, non superi il limite massimo stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni, per concorrere alla assegnazione degli alloggi.

2. Nei casi di cui al comma 1 è dovuto il canone di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 25 agosto 1984.

Propongo inoltre il nuovo seguente titolo: «Modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico».

Metto ai voti la proposta di nuovo titolo.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA